

DELIBERA N. 220/19/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIATOURING S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TOURING TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 13, COMMA 3, DEL D.M. 581/93
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 4/2019 - PROC. 64/19/ZD-CRC

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

220/19/CSP

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata, contestata e notificata, in data 21 maggio 2019, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 8 al giorno 14 aprile 2019 da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Touring TV" della società Mediatouring S.r.l..

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha contestato alla predetta società la violazione delle disposizioni normative suddette, dal momento che "alcuni spot, sebbene trasmessi con la dicitura pubblicità non sono stati distinti dal resto della programmazione con mezzi audiovisivi che li rendessero riconoscibili", mentre veniva trasmessa «una telepromozione in assenza della dicitura "messaggio promozionale"» nel corso della messa in onda, il giorno 9 aprile 2019, dalle ore 02.27.23 circa alle ore 02.32.10 circa, del programma televisivo "Offroad TV".

2. Deduzioni della società

La società Mediatouring S.r.l., nel presentare scritti difensivi all'Organismo regionale datati 14 giugno 2019, ha chiesto di archiviare il procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue:

- "La trasmissione del programma "Offroad TV" avviene gratuitamente [...]";
- "Come evidenziato dallo stesso CO.RE.COM. Sicilia, gli spot pubblicitari contestati hanno sempre la dicitura "pubblicità" in sovrimpressione e comunque sono trasmessi subito dopo la sigla iniziale del programma Offroad TV";
- "Per quanto riguarda la telepromozione, anche essa relativa sempre al programma "Offroad TV" [...] in una settimana intera di monitoraggio continuo [...] è stata rilevata una presunta trasmissione irregolare SOLO UNA VOLTA e sempre in orario notturno [...] ed è da attribuire certamente ad un mero errore tecnico di montaggio".

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 01 agosto 2019, ha proposto a questa Autorità "l'archiviazione del procedimento inerente la contestazione relativa alla violazione dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP mentre, per la violazione di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93 [...] l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale".

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare, come, di seguito, specificato.

Riguardo alla contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, la presenza della scritta "*pubblicità*" in sovrimpressione nel corso della trasmissione dei singoli spot pubblicitari è, di per sé, sufficiente a rendere riconoscibile e distinguibile la singola comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva trasmessa.

Riguardo, invece, alla messa in onda della suddetta telepromozione priva della scritta "*messaggio promozionale*" per tutta la sua durata di trasmissione, non può dubitarsi che la società Mediatouring S.r.l. abbia violato la disposizione normativa contenuta nell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93.

Il riferimento all'errore tecnico citato dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa non rileva, in quanto la natura obiettiva dell'illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'errore tecnico commesso dal fornitore del servizio di media audiovisivo, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva trasmessa e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 689 del 1981, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, *«le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata»*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di infrazione nell'arco di sette giorni di programmazione televisiva monitorata, tale da non comportare significativi né effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori - che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso - e né eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Mediatouring S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio ultimo disponibile al 31 dicembre 2018 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Mediatouring S.r.l., cod. fisc. 03859130878, con sede in Paternò (CT), via Amerigo Vespucci n. 49, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Touring TV*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 220/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 220/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

220/19/CSP

